CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI 10 DICEMBRE 2025

		Pres.	entra ore	esce ore	rientra ore	Ass.
Avv. **Sergio Paparo**	Presidente	X				
Avv. **Cosimo Papini**	Consigliere Segretario	X				
Avv. **Salvatore Medaglia**	Consigliere Tesoriere	X				
Avv. **Gaetano Viciconte**	Vice Presidente	X				
Avv. **Giuseppina Abbate**	Consigliere	X				
Avv. **Francesca Barbolini**	Consigliere					X
Avv. **Tommaso Bendinelli**	Consigliere					X
Avv. **Gabriele Bonafede**	Consigliere	X				
Avv. **Laura Capacci**	Consigliere	X				
Avv. **Silvia Cocchi**	Consigliere	X				
Avv. **Jacopo De Fabritiis**	Consigliere	X				
Avv. **Francesco Facchini**	Consigliere					X
Avv. **Edoardo Magnini**	Consigliere	X				
Avv. **Carlotta Mainiero**	Consigliere	X				
Avv. **Paola Pasquinuzzi**	Consigliere	X				
Avv. **Marco Passagnoli**	Consigliere					X
Avv. **Chiara Pescatori**	Consigliere					X
Avv. **Andrea Pesci**	Consigliere					X
Avv. **Carlo Poli**	Consigliere					X
Avv. **Laura Ristori**	Consigliere					X
Avv. **Enrico Zurli**	Consigliere					X

L'adunanza (convocata con mail prot. n. 15639/2025), si apre alle ore 15,13.

Il verbale dell'adunanza del 03.12.2025 (caricato sulla piattaforma OneDrive dal giorno 09.12.2025) viene approvato alle ore 15,18 esclusivamente dai Consiglieri presenti sia alla suddetta adunanza sia a quella odierna.

Sono state adottate n. 11 delibere delle quali è disposta la pubblicazione sul sito internet, ad esclusione della delibera n. 6 perché contenente dati personali e/o sensibili.

L'adunanza termina alle ore 16,02.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 2

DIRITTO E PRATICA DEL LAVORO - AUTORIZZAZIONE SPESE
BIBLIOTECA DELL'ORDINE - RINNOVO ABBONAMENTO 2026

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto della comunicazione della Fondazione per la Formazione Forense del 10.10.2025 (prot. nr. 12595) con la quale viene trasmessa la proposta di rinnovo per l'anno 2026 alla rivista Diritto e pratica del lavoro per un importo di € 399,00 (trecentonovantanove/00);
- richiamata la delibera nr. 1 del 29.10.2025;

DELIBERA

di autorizzare il rinnovo dell'abbonamento alla rivista Diritto e Pratica del lavoro per l'anno 2026 per un importo di €. 399,00 (trecentonovantanove/00), autorizzando il Consigliere Tesoriere ha sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,19.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 3

STUDIO BUSONI CALAMANDREI - AUTORIZZAZIONE PAGAMENTO FATTURA 121/E - CONTRATTO 2025 ASSISTENZA CONTABILE E FISCALE

Il Consiglio su relazione del Consigliere Tesoriere,

- preso atto che con delibera n. 1 del 16.10.2024 è stato stipulato il contratto per il servizio di assistenza contabile e fiscale per l'anno 2025 con lo Studio Busoni Calamandrei Associati, come da offerta (prot. nr.13162);
- preso atto della fattura pervenuta da parte dello Studio Busoni Calamandrei Associati nr. 121/E (prot. contabilità nr. 595/2025) per l'importo pari ad € 8.374,08 (ottomilatrecentosettantaquattro/08) IVA inclusa, relativa al periodo novembre dicembre dell'anno 2025;
- rilevato che l'importo risulta conforme al contratto;
- precisato che il capitolo di Bilancio che sarà movimentato per la predetta spesa sarà il nr. 1010311 - Compensi a terzi - per il quale era stata appostata la somma di €. 74.000,00 (settantaquattromila/00), oltre una variazione in aumento pari ad €. 2,600,00 (duemilaseicento/00), già detratta la spesa oggetto della presente delibera, l'importo residuo nel capitolo è pari ad €. 6.604,88 (seimilaseicentoquattro/88);

DELIBERA

di autorizzare il Consigliere Tesoriere ad eseguire il pagamento della fattura n. 121/E 2025 per un importo di € 8.374,08 (ottomilatrecentosettantaquattro/08) IVA inclusa, autorizzando il Consigliere Tesoriere a sostenere la predetta spesa e precisando che il pagamento della fattura sarà subordinato allo svolgimento e all'ottenimento da parte dell'ufficio di Tesoreria della certificazione attestante la mancanza di pendenze del fornitore nei confronti dell'Agenzia delle Entrate a norma della L. 205/2017 ed ex art. 48-bis del DPR 602/73

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,19.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 4

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE EX D.LGS 81/2008 – INCARICO ING. UGOLINI ANNO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamate le delibere nr. 4 del 29 luglio 2015, nr. 2 del 28.02.2018, nr. 4 del 26.09.2018, nr 3 del 24.07.2019, nr. 1 del 15.05.2020, la nr. 2 del 16.12.2020, la nr. 2 del 10.11.2021, nr. 8 del 7.12.2022, la nr. 2 del 08.03.2023, nr. 3 del 26.04.2023 e la nr. 5 del 24.05.2023, nr. 4 del 29.11.2023 e nr. 6 del 4.12.2025 con cui all'Ing. Andrea Ugolini veniva conferito il compito di Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione per l'Ordine degli Avvocati di Firenze, ai sensi del D. Lgs n. 81/2008, ;
- preso atto che l'Ing. Ugolini, con nota del 30.09.2025 (prot. nr. 12004) ha comunicato la propria offerta, pari ad €. 4.950,00 (quattromilanovecentocinquanta/00) oltre oneri fiscali, previdenziali ed IVA, relativa al compenso per l'incarico di Responsabile del servizio di Prevenzione Protezione dei locali dell'Ordine per l'anno per gli Uffici dell'Ordine, per la Fondazione per la Formazione Forense e per il Consiglio Distrettuale di Disciplina per l'anno 2026;
- tenuto conto della delibera nr.1 del 29.10.2025, relativa alla contrattualistica dell'Ordine;
- ritenuto opportuno dare continuità al servizio svolto relativamente alla prevenzione e protezione ai sensi del D.LGS 81/2008;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione dell'incarico all'Ing. Andrea Ugolini, per l'attività di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'Ordine per l'anno 2026, autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa pari ad €.6.280,56 (seimiladuecentottanta/56) IVA ed accessori di legge compresi.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,20.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 5

STUDIO MALAVOLTI – INCARICO PROFESSIONALE SERVIZI PER CONSULENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE E RISORE UMANE - ANNO 2026

Il Consiglio, su relazione del Consigliere Tesoriere,

- richiamata la delibera nr. 2 del 6.11.2024 con veniva conferito l'incarico professionale per la consulenza in materia di amministrazione del personale e risorse umane allo Studio Malavolti, per l'anno 2025;
- preso atto che è stata richiesta ed è pervenuta, in data 29.09.2025 (prot. nr. 11969), da parte dello Studio Malavolti la disponibilità a proseguire l'incarico professionale anche per l'anno 2026 alle stesse condizioni economiche dell'anno 2025 (prot. nr. 12004);
- tenuto conto della delibera nr.1 del 29.10.2025, relativa alla contrattualistica dell'Ordine;
- ritenuto opportuno dare continuità al servizio svolto;

DELIBERA

di autorizzare la sottoscrizione dell'incarico con lo Studio Malvolti per la gestione dell'amministrazione del personale e consulenza per le risorse umane, per l'anno 2026, come da proposta del 29.09.2025 (prot. nr. 11969), autorizzando il Presidente a sottoscrivere il contratto ed il Consigliere Tesoriere a sostenere la relativa spesa.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti alle ore 15,20.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 7

PARERE RICHIESTO DA AVV. A. G.
Sulla possibilità per l'avvocato di distruggere i fascicoli danneggiati prima che siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del mandato

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Jacopo de Fabritiis,

premesso:

- che con comunicazione del 2 dicembre 2025 (prot. n. 15260/25) l'Avv. A. G. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,27.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 10 dicembre 2025

Richiesta parere

1. Quesito. Nel mese di dicembre 2025 è pervenuta la seguente richiesta di parere: *"Lo scorso mese di ottobre si sono infatti verificati, al piano seminterrato di questi uffici, tre copiosi allagamenti – a causa di una occlusione del tubo di scarico delle acque piovane, recentemente riparato - che oltre ad interessare ed ammalorare la mobilia di studio, ha danneggiato una parte dell'archivio; segnatamente l'allagamento ha interessato i fascicoli archiviati negli anni 2016 e 2017.*

Sono dunque a domandare cortesi indicazioni in ordine alla possibilità di smaltire i fascicoli dell'archivio delle suddette due annualità, ancorché non sia ancora decorso il termine di dieci anni".

* * *

L'art. 33 del codice di deontologia forense (c.d.f.) stabilisce che: *"1. L'avvocato, se richiesto, deve restituire senza ritardo gli atti ed i documenti ricevuti dal cliente e dalla parte assistita per l'espletamento dell'incarico e consegnare loro copia di tutti gli atti e documenti, anche provenienti da terzi, concernenti l'oggetto del mandato e l'esecuzione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giudiziale, fermo restando il disposto di cui all'art. 48, terzo comma, del presente codice".*

Non esiste una norma deontologica che, in positivo, determini il tempo per il quale devono essere conservati i fascicoli contenenti i documenti e gli atti consegnati dai clienti e inerenti all'oggetto del mandato e alla sua esecuzione.

L'obbligo di conservazione è infatti strettamente funzionale al dovere di restituzione sancito dall'art. 33 del Codice Deontologico Forense che prevede per la mancata restituzione dei documenti e degli atti oggetto del mandato (per qualunque causa comunque imputabile all'avvocato) la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Trattandosi di obbligazione di natura contrattuale, la richiesta di restituzione può essere legalmente formulata dalla parte assistita o dal cliente nel termine di prescrizione ordinario decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c. La prescrizione ex art. 2961 c.c., che determina in tre anni il termine in cui gli avvocati sono obbligati a conservare i documenti, ha infatti natura presuntiva ed è sottoposta alle limitazioni previste dall'art. 2959 c.c. che consente di rigettare l'eccezione qualora l'obbligo di restituzione non sia comunque stato adempiuto.

Solo trascorso un decennio dall'ultimazione dei mandati professionali pertanto, viene definitivamente meno l'obbligo per l'avvocato a conservare i documenti.

Qualora le modalità di conservazione non siano state adeguate alla tutela dell'integrità del fascicolo e del suo contenuto, l'avvocato che non possa adempiere alla richiesta di restituzione formulata dal cliente o dalla parte assistita deve essere sanzionato se la cattiva conservazione dipende comunque da causa a lui imputabile.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 8

PARERE RICHIESTO DA AVV. F. D.
Sulla possibilità per l'avvocato di rimanere iscritto all'albo degli avvocati senza cancellarsi durante il periodo di prova

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Jacopo de Fabritiis,

premesso:

- che con comunicazione del 25 novembre 2025 (prot. n. 14947/25) l'Avv. F. D. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,29.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 10 dicembre 2025

Richiesta parere

1. Quesito. Con richiesta inviata a novembre 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere: *"Da settembre 2024 ricopro la carica di Funzionario Addetto all'Ufficio per il Processo presso il Tribunale di Prato e, pertanto, ad oggi sono sospeso dall'esercizio della professione forense.*

Detto ciò, rilevo che sono stato selezionato per l'assunzione (contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato) da Agenzia delle Entrate – Riscossione, con relativa presa di servizio prevista per il 1°.12.2025, con conseguente cessazione del rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia dal 30.11.2025.

In considerazione di quanto sopra, sono quindi a domandare se è possibile mantenere l'iscrizione all'Albo degli Avvocati – sospendendomi volontariamente – durante il periodo di prova (3 mesi dal 1°.12.2025) del contratto che sarà stipulato con il Concessionario per la riscossione, oppure se è necessario che proceda alla mia immediata cancellazione".

* * *

L'art. 17 l. 247/2012 stabilisce, alla lettera e) che *"Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo: (...) e) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 18".*

L'art. 18 l. 247/2012 stabilisce che: *"La professione di avvocato è incompatibile: (...) d) con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato".*

L'art. 20, comma 2, l. 247/2012 prevede che: *"L'avvocato iscritto all'albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale".*

In più occasioni il CNF ha stabilito che un lavoro subordinato, per quanto limitato nel tempo e nell'orario, è incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati, anche considerando che si tratta di un periodo di tempo molto limitato.

Relativamente a un quesito sulla compatibilità del mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati in caso di assunzione con contratto di lavoro subordinato per pochi mesi l'anno (tre mesi) e per un lavoro che impieghi solo per alcuni giorni della settimana, il CNF si è così espresso: *"per come esposta nel quesito, la fattispecie configura la causa di incompatibilità di cui all'articolo 18, lett. d) della legge n. 247/12, a mente del quale l'esercizio della professione è incompatibile «con qualsiasi attività di lavoro subordinato anche se con orario di lavoro limitato»."* (C.N.F. 24 marzo 2023, n. 9).

Con riferimento poi alla possibilità di richiedere la sospensione volontaria dall'esercizio della professione, nello stesso parere il C.N.F. ha così stabilito:*"[q]uanto alla possibilità di sospendersi per il periodo di svolgimento del rapporto di lavoro subordinato, si rinvia a quanto ritenuto*

nel parere n. 15/2014, secondo il quale: «Ai sensi dell'art. 20, 2° comma, L. n. 247/20132 l'avvocato iscritto all'Albo può sempre chiedere la sospensione dall'esercizio professionale. Trattasi di facoltà svincolata dall'obbligo di motivazione. Sulla richiesta il COA dovrà provvedere con un formale provvedimento di presa d'atto, del quale va fatta annotazione nell'Albo. Si osserva, tuttavia, che nel periodo di sospensione volontaria dall'esercizio professionale seguitano a rimanere operanti le incompatibilità previste dall'art.18 della L.P. in quanto inerenti alla permanenza dell'iscrizione nell'albo e quindi alla conservazione dello status. Se ne deve dedurre, pertanto, che la sospensione volontaria non mette l'iscritto al riparo dall'efficacia dei provvedimenti eventualmente assunti dal COA in conseguenza della situazione di incompatibilità»" (C.N.F. 24 marzo 2023, n. 9. In proposito si veda anche Cass. SS.UU. sentenza 12 aprile 2021, n. 9545).

La possibilità di evitare la cancellazione dall'albo nel caso di assunzione quale membro dell'Ufficio per il Processo è dovuta a una previsione specifica di legge speciale (art. 31 d.l. 6 novembre 2021, n. 152, convertito con l. 29 dicembre 2021, n. 233) non applicabile ai casi diversi da quelli espressamente disciplinati.

Si deve pertanto ritenere che il periodo di prova, in quanto contemplato all'interno di un contratto di lavoro subordinato finalizzato all'assunzione, sia incompatibile con il mantenimento dell'iscrizione all'albo degli avvocati e comporti la cancellazione dallo stesso

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 9

PARERE RICHIESTO DA AVV. E. B.
In merito alla possibilità per l'avvocato di mantenere i requisiti di effettività dello svolgimento dell'attività professionale essendo titolare di una sola linea mobile e non fissa dedicata alla professione

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 27 novembre 2025 (prot. n. 15029/25) l'Avv. E. B. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,31.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente

Firenze 10 dicembre 2025

Richiesta parere

1. Quesito. Con richiesta pervenuta nel mese di novembre 2025 è stata formulata la seguente richiesta di parere: *"desidero avere chiarimenti in merito all'obbligatorietà o meno per uno studio legale di essere titolare di una linea telefonica fissa (con annesso fax) oppure se sia sufficiente comunicare e indicare nell'Albo Avvocati il solo numero di telefonia mobile (cellulare) che vada a costituire il contatto telefonico ufficiale".*

* * *

L'art. 21, comma 1, della l. 247/2012 stabilisce che *"La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento al reddito professionale".*

L'art. 2, commi 2 e 3, del D.M. Giustizia n. 47 del 25 febbraio 2016 stabilisce che:

"2. La professione forense è esercitata in modo effettivo, continuativo, abituale e prevalente quando l'avvocato:

- *a. è titolare di una partita IVA attiva o fa parte di una società o associazione professionale che sia titolare di partita IVA attiva;*
- *b. ha l'uso di locali e di almeno un'utenza telefonica destinati allo svolgimento dell'attività professionale, anche in associazione professionale, società professionale o in associazione di studio con altri colleghi o anche presso altro avvocato ovvero in condivisione con altri avvocati;*
- *c. [abrogato]*
- *d. è titolare di un indirizzo di posta elettronica certificata, comunicato al consiglio dell'Ordine;*
- *e. ha assolto l'obbligo di aggiornamento professionale secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale forense;*
- *f. ha in corso una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge[4].[5]*

3) I requisiti previsti dal comma 2 devono ricorrere congiuntamente, ferme restando le esenzioni personali previste per legge".

* * *

La norma citata non precisa che l'utenza telefonica destinata allo svolgimento dell'attività deve essere un'utenza di telefonia fissa, richiede soltanto che essa sia specificamente destinata allo svolgimento della professione. Si ritiene pertanto che la titolarità di un'utenza mobile destinata allo svolgimento della professione sia idonea a integrare il requisito di cui alla *lett. b)* dell'art. 2, comma 2, del D.M. Giustizia 47/2016.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 10

PARERE RICHIESTO DA AVV. S. C.
Su quali siano i doveri dell'avvocato nei confronti del cliente che appaia divenuto incapace di intendere e volere in un momento successivo a quello del conferimento del mandato

Il Consiglio, su relazione e proposta del Consigliere Avv. Laura Ristori,

premesso:

- che con comunicazione del 18 novembre 2025 (prot. n. 14658/25) l'Avv. S. C. ha chiesto a questo Consiglio un parere come da richiesta allegata sotto la lettera "A" alla presente delibera;

- che la Commissione Pareri di questo Consiglio ha formulato il parere richiesto nel testo che sotto la lettera "B" viene allegato alla presente delibera e redatto dall'Avv. Laura Ristori;

- che il Consiglio condivide il parere formulato;

tutto ciò premesso

DELIBERA

di condividere la risposta della Commissione Pareri formulata sulla richiesta in oggetto, mandando la Segreteria per la predisposizione e l'invio della lettera di risposta relativa a firma del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

La presente delibera è stata adottata all'unanimità dei presenti alle ore 15,43.

Il Consigliere Segretario **Il Presidente**

Firenze 3 dicembre 2025

Richiesta parere

1. Quesito. È stato posto al Consiglio dell'Ordine il seguente quesito deontologico: *"Sono il legale di una persona molto anziana per la quale ho seguito negli anni molte pratiche e per la quale ho adesso un unico mandato ancora attivo in relazione a una vecchia questione pendente che andrà a breve a conclusioni. Negli ultimi mesi, e più precisamente da settembre, sono stata a trovare più volte il cliente su sua richiesta e l'ho trovato sempre più confuso. Peraltro è presente la moglie che era stata assente per diversi mesi e che è di molti anni più giovane che mi sembra stia prendendo sempre più in mano la situazione complessiva del cliente, cercando di ottenere una serie di benefici economici. Il cliente appare sempre più confuso tanto che l'ultima volta che sono andata per ben due volte mi ha chiesto chi fossi.*

Non si ricorda inoltre di aver firmato la proroga di un contratto di affitto di azienda nei mesi scorsi. Sono molto preoccupata anche perché la moglie con ogni evidenza, scrive spesso a suo nome e credo intenda farsi girare somme importanti. Vorrei sapere come devo comportarmi e più in particolare, se devo avvisare qualcuno della situazione che mi pare di evidente pregiudizio per il cliente.

Ho già scritto alla moglie che non intendo assumere nuovi incarichi in quanto ritengo che il cliente non sia nelle condizioni di conferire idoneo mandato."

* * *

Art. 10 – *Dovere di fedeltà*

L'avvocato deve adempiere fedelmente il mandato ricevuto, svolgendo la propria attività a tutela dell'interesse della parte assistita e nel rispetto del rilievo costituzionale e sociale della difesa.

Art. 13 – *Dovere di segretezza e riservatezza*

L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

Art. 28 – Riserbo e segreto professionale

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.

2. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.

3. (...)

4. È consentito all'avvocato derogare ai doveri di cui sopra qualora la divulgazione di quanto appreso sia necessaria: a) per lo svolgimento dell'attività di difesa; b) per impedire la commissione di un reato di particolare gravità; c) per allegare circostanze di fatto in una controversia tra avvocato e cliente o parte assistita; d) nell'ambito di una procedura disciplinare. In ogni caso la divulgazione dovrà essere limitata a quanto strettamente necessario per il fine tutelato.

5. La violazione dei doveri di cui ai commi precedenti comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura e, nei casi in cui la violazione attenga al segreto professionale, l'applicazione della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

* * *

Gli artt. 13 e 28 del c.d.f. stabiliscono che uno dei doveri prioritari dell'avvocato riguarda il mantenimento del segreto e del *massimo riserbo* su quanto appreso durante e in conseguenza all'espletamento del mandato.
Il Consiglio Nazionale Forense ("CNF") si è trovato in più occasioni a doversi pronunciare sull'interpretazione delle norme in materia di segreto professionale e dovere di riservatezza nei confronti del cliente e della parte assistita stabilendo in particolare, che *"l'obbligo per l'avvocato di non divulgare informazioni conosciute in occasione dell'incarico professionale (art. 28 cdf) prescinde dall'eventuale conoscenza dei fatti da parte dei soggetti ai quali gli stessi vengono riferiti (nella specie, le controparti di un processo)"* (C.N.F. sentenza n. 4 del 22 gennaio 2024).

Esiste pertanto un obbligo di riservatezza che l'avvocato deve osservare nei confronti del cliente che riguarda tutte le informazioni di cui egli sia venuto a conoscenza *in occasione* dell'espletamento del mandato. L'obbligo è di tale pregnanza che l'avvocato è tenuto a osservarlo anche nei confronti della persona, potenziale cliente o parte assistita, che, avendo avuto con il professionista un colloquio riservato, non gli abbia poi conferito un mandato.

È pertanto un dovere, oltre che un diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. Il comma 4 dell'art. 28 elenca le eccezioni alla regola generale, tra le quali non è incluso il caso in cui l'avvocato dubiti della capacità di intendere e di volere del cliente.

Non vi è dubbio che, qualora l'avvocato abbia fondate ragioni per ritenere che il cliente sia incapace di intendere e di volere, egli si debba porre l'interrogativo su come comportarsi, ma, sotto il profilo deontologico, in presenza di una norma rigorosa come il sopra menzionato art. 28, che dettaglia in modo specifico le eccezioni al dovere di segretezza, non si ritiene che possano ammettersi eccezioni ulteriori rispetto a quelle tassativamente previste espressamente dalla disposizione succitata.

L'avvocato pertanto, così come il medico, che è tenuto a osservare il segreto salvo il caso di pericolo per la vita del paziente, non può venir meno al dovere di segretezza e violare il mandato ricevuto dal cliente informando la pubblica autorità dello stato di salute mentale del cliente medesimo.
E' ovvio, tuttavia, che tale principio deve essere coordinato con quello di lealtà e di correttezza, nel senso che l'avvocato, se nutre dei ragionevoli dubbi circa la capacità di intendere e di volere del cliente e, conseguentemente, circa la possibilità del cliente medesimo di assumere decisioni e/o di conferire incarichi professionali, dovrà astenersi dall'accettare e/o dall'espletare detti incarichi.

Qualora l'avvocato ritenga che sussistano gli estremi del reato di circonvenzione di incapace ai sensi dell'art. 643 c.p. potrà invece e senz'altro denunciare il fatto alle competenti autorità per gli accertamenti necessari.

* * *

Ciò detto circa il quesito, ci corre infine l'obbligo di precisare che:

- con la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense "il potere disciplinare appartiene ai consigli distrettuali di disciplina forense" e dunque non rientra più tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine;

- ne consegue che i pareri in materia deontologica che gli iscritti richiedono al Consiglio dell'Ordine vengono da questo rilasciati in termini generali e non assumono né possono assumere, in eventuali procedimenti disciplinari, alcuna funzione orientativa né tantomeno vincolante del giudizio del Consiglio Distrettuale di Disciplina né rilevare quali esimente dell'iscritto sotto il profilo soggettivo;

- pertanto, è possibile che il Consiglio Distrettuale di Disciplina, nella sua autonoma valutazione di comportamenti concretamente tenuti, possa pervenire a conclusioni diverse da quelle fatte proprie dal Consiglio.

* * *

Cordiali saluti.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 10 DICEMBRE 2025

DELIBERA n. 11

BIBLIOTECA DELL'ORDINE
CHIUSURA FESTIVITA' NATALIZIE

Il Consiglio,

vista la comunicazione del 5 dicembre 2025 della Fondazione per la Formazione Forense (prot. 15583) che sottopone al Consiglio la richiesta di chiusura della Biblioteca per le Festività natalizie dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 compresi, con riapertura dal 7 gennaio 2026,

DELIBERA

di accogliere la suddetta richiesta e dispone che la Biblioteca rimanga chiusa nei giorni richiesti.

La presente delibera è stata adottata, all'unanimità dei presenti, alle ore 15,45.

Il Consigliere Segretario

Il Presidente